



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

N. 230

- VISTA la legge 09.05.1989, n.168;
- VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i.;
- VISTO il D.M. 21.07.2011;
- VISTA la legge 30.12.10, n.240, in particolare l'art. 29, comma 19;
- VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 dd 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012;
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico della Scuola il 15 aprile 2014;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA il 29 aprile 2014;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

- Art.1 Viene emanato il *Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dell'incentivo una tantum, ex art.29, comma 19, della legge 240/2010*, che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art.2 Il *Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dell'incentivo una tantum, ex art.29, comma 19, della legge 240/2010* entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento.
- Art.3 Del presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

Trieste, 13 MAG. 2014

IL DIRETTORE
prof. Guido Martinelli



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Regolamento per l'attribuzione delle risorse di cui di cui all'art. 29,c.19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell'incentivo una tantum di cui all'art. 29, c.19 della legge 30.12.2010, n.240, nel rispetto dei criteri fissati dai Decreti Ministeriali con i quali sono assegnate le risorse finanziarie.

Art. 2 - Destinatari e ripartizione delle risorse

1. La Scuola indice singole procedure di selezione una per ogni anno di assegnazione delle risorse finanziarie.
2. Alle singole procedure di selezione possono partecipare i professori e i ricercatori in possesso dei requisiti indicati nel bando e che avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Ulteriori requisiti sono fissati dal bando di indizione della procedura. Deve in ogni caso essere previsto il requisito di aver presentato la prescritta relazione nei casi di usufruzione di periodi per dedicarsi esclusivamente ad attività di ricerca scientifica ex art. 17 DPR 382/80 o per ragioni di studio e ricerca scientifica ex art. 8 L.349/58 e art. 34 DPR 382/80 nel triennio di riferimento.

L'incentivo è riconosciuto al 50 per cento dei soggetti ammissibili alle procedure di valutazione di cui al successivo art. 5, indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo.

Qualora il numero dei soggetti ammissibili, nel singolo ruolo, dovesse risultare inferiore a due, gli stessi parteciperanno alla valutazione comparativa del ruolo superiore, con corrispondente aumento del budget. Qualora alla selezione dovesse risultare solo un docente del ruolo della prima fascia, lo stesso sarà conteggiato nel ruolo della seconda fascia.

3. L'importo dell'intervento a favore dei professori e ricercatori è stabilito dividendo l'importo del finanziamento ministeriale per il numero dei soggetti a cui è possibile erogare l'incentivo stesso.

Art. 3 - Bando e modalità di presentazione delle domande

1. Il bando per la valutazione comparativa dei candidati, distinti per ruolo e fascia, secondo criteri di merito accademico e scientifico, è emanato con Decreto del Direttore.
2. Il bando dovrà specificare:
 - a. i requisiti per l'ammissibilità delle candidature, in coerenza con quanto definito dal Decreto;
 - b. le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
 - c. i criteri di valutazione delle candidature;
 - d. le modalità di attribuzione del beneficio economico.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

3. Al bando dovrà essere data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando.
4. I candidati che presentano la domanda di partecipazione devono utilizzare il modello di domanda disponibile sul sito della Scuola e dovranno allegare:
 - a) una relazione sulle attività didattiche e scientifiche svolte nel triennio di riferimento;
 - b) l'elenco dei lavori pubblicati nel medesimo periodo;
 - c) l'elenco delle attività didattiche specificate nel successivo art. 5, comma 2, lett. a);
 - d) l'elenco degli incarichi gestionali e organizzativi ricoperti, specificati nel successivo art. 5, comma 2, lett. c).
5. La Scuola, anche su richiesta delle commissioni di valutazione, potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della partecipazione alla procedura.

Art. 4 - Commissione

1. La Commissione per la valutazione dei candidati sarà unica per tutti i ruoli e fasce, e sarà composta dal Direttore e da tre Professori di ruolo di prima fascia – uno per ogni Area della Scuola.
2. Non possono essere componenti della Commissione coloro che siano ammissibili alla selezione.
3. La Commissione, che potrà avvalersi di strumenti telematici, dovrà concludere i propri lavori entro 3 mesi decorrenti dalla data del decreto di nomina.

Art. 5 – Valutazione

1. Le commissioni per valutare i candidati dispongono di 100 punti complessivi così ripartiti:
 - a) per l'attività didattica: punti 40
 - b) per l'attività di ricerca: punti 40
 - c) per gli incarichi gestionali di rilievo punti 20
2. La Commissione effettua la valutazione comparativa, previa puntuale individuazione della ripartizione dei punti a disposizione per ogni voce, sulla base dei criteri sotto enunciati tenendo conto che verranno prese in considerazione le attività svolte nel triennio accademico precedente alla tornata di selezione :
 - a) Per quanto riguarda la didattica:
 - i. impegno didattico;
 - ii. attività svolta come supervisor;
 - iii. valutazione da parte degli studenti del corso di dottorato di riferimento
 - b) Per quanto riguarda la ricerca:
 - i. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
 - ii. Valutazione di Grant e Finanziamenti ottenuti nell'ultimo triennio;
 - iii. Valutazione positiva PRIN/FIRB nell'ultimo triennio;
 - iv. Brevetti (Autore o co-autore)
 - v. Spin off (Socio proponente)
 - vi. Premi scientifici di prestigio internazionale



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

vii. Ammissione ad accademie di fama internazionale

c) Per quanto riguarda gli incarichi gestionali:

- i. Vicario e/o Delegati del Direttore in base alle risultanze documentate delle attività svolte nel triennio precedente;
- ii. Coordinatore di corso di dottorato;
- iii. Coordinatore di Area o di Settore;
- iv. Altri incarichi di rilievo interni
- v. Altri incarichi di rilievo.

3. Gli incarichi formali di cui alla lettera c) p. i, ii, iii, iv che precede sono quelli conferiti con Decreto del Direttore o su designazione di uno degli Organi di Governo della Scuola (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione). Gli incarichi di cui alla lettera c) p. v. sono gli incarichi conferiti da Enti/Istituzioni diverse dalla Scuola.

4. La Commissione nella valutazione delle attività indicate al precedente comma 2, lett. a) b) e c), dovrà tener conto della proporzione dell'attività didattica richiesta dalla L. 240/10 nei vari ruoli, dei criteri usati per la abilitazione scientifica nazionale per la valutazione dell'attività di ricerca e per quanto riguarda gli incarichi gestionali dovrà tener conto della normativa che regola la conferibilità degli incarichi.

Art. 6 – Approvazione atti, graduatoria e attribuzione *una tantum*

1. La procedura di valutazione di cui al precedente art. 5 si conclude con la formazione di tre graduatorie, una per ciascun ruolo e fascia accademica. In caso di parità di punteggio tra più soggetti prevale quello con minore anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.
2. Il Direttore, con proprio decreto, approva gli atti delle procedure entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dell'incentivo a favore dei professori e ricercatori che hanno ottenuto il punteggio più alto fino alla concorrenza del limite del 50% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia.

Art. 7 - Norme finali

1. Gli eventuali residui dello stanziamento per i singoli anni finanziari confluiscono nel Fondo della Premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le indennità per le cariche di cui all'art. 39, c. 3 dello Statuto non rientrano nel Fondo e nella disciplina di cui al presente Regolamento.